COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1272

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) 1272

PRESIDENTE . 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277

COCCIA 1276

COSTA MASSUCCO ANGIOLA 1276

LUCIFREDI 1274, 1275. 1276

MANNIRONI 1274

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1273, 1275, 1276

RE GIUSEPPINA 1274, 1276

SFORZA 1274, 1275, 1277

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori GENCO ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4491) 1277

PRESIDENTE 1277, 1278, 1281

BONAITI 1280

CACCIATORE 1278, 1281

MANNIRONI, *Relatore* 1277, 1278, 1279, 1280, 1281

PAG.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1278

PENNACCHINI 1279, 1280

RICCIO 1279

SFORZA 1279

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione (3832) 1281

PRESIDENTE 1281

RICCIO, *Relatore* 1281

Abrogazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58, e modifiche e aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice della navigazione (4717) 1281

PRESIDENTE 1281, 1282

RICCIO, *Relatore* 1281

Modificazione degli articoli 143, 158, 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice (*Approvato dalla II Commissiosione permanente del Senato*) (4246) . 1282

PRESIDENTE 1282, 1284, 1285

BREGANZE 1285

COCCIA 1284, 1285

PENNACCHINI 1284

RICCIO, *Relatore* 1282, 1284

ZOBOLI 1284

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1285

La seduta comincia alle 10,05.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti deputati sono in congedo: Berlinguer Mario, Bisantis, Cavallaro Francesco, Dell'Andro, Sartor, Valiante e Verga.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. (1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1803, di iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna e Guerrini Giorgio: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Do lettura del testo originario dell'articolo unico che costituisce il provvedimento in esame:

ARTICOLO UNICO

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti persone per le quali sia stato redatto il processo verbale di cui agli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato il relativo atto di nascita, l'ufficiale dello stato civile deve indicare come luogo di nascita il luogo del ritrovamento e, come data di nascita, il giorno, il mese e l'anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita al bambino nel processo verbale di ritrovamento. Di tali indicazioni l'ufficiale dello stato civile prende nota a margine del processo verbale di ritrovamento, ai fini del rilascio di ulteriori atti. Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

In sostanza, secondo la proposta del deputato Martuscelli, la soluzione di questo problema è demandata all'ufficiale dello stato civile.

Il Governo non é d'accordo con questa tesi e propone il seguente articolo, interamente sostitutivo:

ARTICOLO UNICO

Dopo l'articolo 77 del regio decreto legge 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione dell'esatto luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello di ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene, nei congrui casi, indicato come giorno di nascita il 1°, il 15° o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente, nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

A questo emendamento del Governo si sono aggiunti altri due emendamenti; il primo, che è sostitutivo del nuovo testo propo-

sto dal Governo ed è stato presentato dal collega Guidi ed altri, così recita:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati dello stato civile relativi alla nascita, nonché agli altri atti dello stato civile, le persone che si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello dove ha sede l'istituto e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77. Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui per le norme vigenti è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

Il deputato Guidi, poi, propone anche un emendamento aggiuntivo all'articolo 185, della legge 9 luglio 1939, n. 1238: così formulato: « *Alla fine dell'articolo aggiungere le seguenti parole*: « Delle annotazioni e delle sentenze di cui nunmeri 1) e 2) e del secondo comma non potrà essere data notizia ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo fa notare che l'emendamento presentato dal collega Guidi, salvo delle lievissime varianti di forma, ripristina il testo dell'articolo originario della proposta di legge, in ordine al quale abbiamo già manifestato le nostre perplessità; per questo abbiamo proposto un testo sostitutivo, facendo rilevare l'inconciliabilità della formulazione originale con un sistema che regola la formazione degli atti dello stato civile in generale.

Ci sembra che non sia ammissibile che le persone che si trovano nella posizione prevista dall'articolo 75 e dall'articolo 77 – cioè coloro che nella prima infanzia furono abbandonati e consegnati ad istituti di assistenza e per i quali non venne successivamente formato l'atto di nascita – possano essere indicate negli atti come nate nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto e nel giorno mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita dal processo verbale. Cioè sia per ragioni sostanziali – in quanto la data e il luogo di nascita molto spesso non corrisponderebbero al vero – sia perché contrasta con le normativa che gli estratti o i certificati contengano elementi che nell'atto originario sono indicati solo in via approssimativa e tale da rendere possibili soltanto delle presunzioni.

In considerazione di tali rilievi, riteniamo che gli scopi che si propone il presentatore del provvedimento (dei quali ci facciamo carico, perché non possiamo non riconoscerne la rilevanza dal punto di vista sociale) potrebbero realizzarsi solo prevedendo che nelle ipotesi dei già citati articoli 75 e 77 del regio decreto legge 9 luglio 1939, numero 1238, l'ufficiale dello stato civile debba fare rapporto al procuratore della Repubblica del tribunale per proporre i provvedimenti necessari alla formazione dell'atto di nascita del soggetto interessato.

Per questo abbiamo proposto un nuovo testo, sul quale ci permettiamo di insistere.

PRESIDENTE. A questo punto riterrei opportuno rileggere gli articoli 75 e 77 del decreto legge del luglio 1939:

ART. 75.

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto ».

ART. 77.

« Quando un bambino è consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale l'istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui è stato ricevuto il bambino, il sesso, l'età apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre indicare il nome e il cognome dati al bambino e il numero d'ordine di iscrizione nei registri ».

Quindi, se ho capito, secondo la legge del 1939 si procede all'iscrizione nei registri di nascita per atto di un ufficiale dello stato civile, e non con la procedura ora proposta dal Governo.

La diversità di opinioni in materia nasce dal fatto che gli onorevoli Martuscelli e Guidi preferirebbero risolvere il caso attraverso l'attività dell'ufficiale di stato civile, che in base ad una propria competenza, iscrive il bambino, indicando la data e il luogo di nascita secondo una valutazione personale. Il Governo, invece, ritiene che l'atto di nascita

vada formato in base a sentenza su domanda fatta al procuratore della Repubblica, il quale, poi, promuoverà il relativo provvedimento, nelle forme previste dalla legge.

MANNIRONI. Sono favorevole al criterio introdotto con l'emendamento governativo, perché mi pare che, attraverso la procedura ivi prevista, si riesca ad avere una maggiore garanzia sull'identificazione del luogo di nascita e dell'età. Mi rendo conto che, a volte, possono nascere questioni e perplessità circa l'età da attribuire al bambino. A questo proposito, mi pare che la semplice indicazione fatta dal segretario comunale nel redigere l'atto di stato civile sia un sistema piuttosto debole ed incerto mentre con l'intervento dell'autorità giudiziaria, previsto nella procedura proposta dal Governo, abbiamo assoluta garanzia che le circostanze di fatto saranno accertate obiettivamente e che, quindi, si potranno avere le indicazioni più precise posibili circa il luogo di ritrovamento e, soprattutto, circa l'età che al bambino si deve attribuire.

Per questo motivo, cioè per il desiderio di vedere meglio garantiti questi accertamenti, sono favorevole al nuovo testo proposto dal Governo.

RE GIUSEPPINA. Avendo presentato due emendamenti – uno in via principale, l'altro in via subordinata – abbiamo già espresso la nostra posizione, che riconfermiamo.

Mi pare, infatti, che la preoccupazione di arrivare ad un accertamento più rigoroso delle circostanze del ritrovamento del bambino non giustifichi l'impiego di una diversa procedura, che già di per sè – in quanto prevede una sentenza – indica uno stato eccezionale. Si ritorna quindi, al solito problema: non si riesce a tenere segreta l'origine del bambino e così questi, per tutta la vita, dovrà portare un'evidente marchio.

Noi abbiamo presentato anche un emendamento in via subordinata per il caso che il primo emendamento non venisse accolto. In sostanza, dal nuovo testo dell'articolo unico proposto dal Governo abbiamo tolto soltanto la parte che riguarda la sentenza.

Se non riusciremo a fare approvare il nostro emendamento, almeno insistiamo perché l'origine del bambino rimanga in ogni caso segreta.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora partire dal presupposto che l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria di per sè elimini ogni segretezza. È unicamente questa la vostra preoccupazione?

SFORZA. La sentenza viene emessa in camera di consiglio e, quindi, con certe formalità, relative alla pubblicità, eccetera.

Vorrei che il Governo, qualora non accettasse il nostro primo emendamento accogliesse, almeno, quello proposto in via subordinata: cioè, che, nei certificati non si faccia menzione della sentenza, perché l'origine irregolare non pesi per tutta la vita sulla persona come un marchio di infamia. Questo bambino potrà diventare domani un professionista, un magistrato, un funzionario... Questa è la preoccupazione che ci muove e che mi spinge a chiedere che si accolga almeno il nostro secondo emendamento.

PRESIDENTE. Per vostra informazione, vorrei leggere l'articolo 185 dell'ordinamento attuale dello stato civile, cui si aggancierebbe l'emendamento subordinato proposto dai colleghi di parte comunista:

« Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica.

L'estratto per copia integrale deve contenere:

1) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compresi il numero e le firme appostevi;

2) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;

3) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale ».

A questo articolo i colleghi Guidi ed altri propongono di aggiungere le seguenti parole: « Delle annotazioni e delle sentenze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma non potrà essere data notizia ».

LUCIFREDI. Sarei dell'avviso di accogliere il testo governativo per le ragioni già addotte dall'onorevole Sottosegretario e dal collega Mannironi. Effettivamente è una garanzia, che mi sembra difficilmente rinunciabile, quella dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Dobbiamo considerare che nei piccoli comuni, l'ufficiale di stato civile molte volte non ha una cultura giuridica sufficiente e manca di una preparazione di carattere generale. Esistono dei segretari comunali che mancano assolutamente di esperienza. Ora, lasciare a costoro la possibilità di fissare l'età e la data di nascita di un bambino potrebbe portare a delle situazioni molto singolari.

Comprendo perfettamente l'esigenza base che non ci sia una differenziazione tra un bambino che ha avuto questa triste sorte e gli altri bambini, ma non mi pare che si possa eliminare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, rilevo che l'articolo 185 si riferisce agli estratti integrali degli atti di nascita che sono rilasciati solamente dietro previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, il quale non concede questa autorizzazione a chi non ha ragioni valide. Dobbiamo anche considerare che il più delle volte questi atti servono per fini di giustizia.

SFORZA. Anche per i concorsi vi è bisogno dell'atto integrale di nascita.

LUCIFREDI. A me non risulta. Ho partecipato tante volte a commissioni di concorso e non ho mai visto atti integrali di nascita.

Mi sembra che l'esigenza fondamentale da garantire sia quella che nelle situazioni normali i certificati e gli estratti siano redatti in maniera che non risulti la circostanza della particolarità della nascita.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei che mi fosse chiarita la portata esatta dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 185.

PRESIDENTE. Prima di affrontare tale questione dobbiamo decidere se è accettato il nuovo testo proposto dal Governo perché, altrimenti, il problema non si porrebbe più.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho fatto questa interruzione perché mi rendo conto dello spirito dell'emendamento e, se la formulazione non contrastasse con i principî per la tenuta dei registri dello stato civile, potremmo anche trovare una soluzione; perché l'esigenza di formulare l'atto con maggiore certezza è veramente prevalente. Non vedo perché il fatto che l'atto sia formulato dall'ufficiale di stato civile piuttosto che dall'autorità giudiziaria, sia garanzia di maggiore segretezza. Non mi pare che la formulazione proposta dal Governo attenti di più allo spirito della legge; anzi, il Governo, proprio nello spirito della proposta Martuscelli, ha formulato l'emendamento appositamente per evitare, per quanto possibile, che attraverso gli atti dello stato civile si diffondano notizie circa l'origine delle persone. Abbiamo fatto questo, cercando di conferire attraverso l'intervento del magistrato una maggiore certezza nella definizione di specifiche condizioni fondamentali degli individui.

Per questi motivi insisto sul testo del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento proposto in via subordinata dai deputati Guidi, Re Giuseppina ed altri, a me sembra che non sia necessario e che, com'è formulato, non significhi molto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo dunque alla votazione degli emendamenti a cominciare da quello del Governo che è il più lontano dal testo originario.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo:

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto-legge 9 luglio 1938, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione dell'esatto luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene, nei congrui casi, indicato come giorno di nascita il 1°, il 15° o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Con questa approvazione rimane assorbito l'emendamento proposto dai deputati Guidi ed altri.

Passiamo, ora, all'emendamento proposto in via subordinata dai colleghi Re Giuseppina, Guidi ed altri, che dagli stessi proponenti è stato così modificato:

« Delle annotazioni o delle sentenze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma non potrà essere fatta menzione nelle copie rilasciate a richiesta di pubblici uffici o di privati, per qualsiasi fine ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con il nuovo testo dell'articolo unico, ora approvato, non si dà più luogo a copie integrali degli atti di nascita ma solo ad estratti per riassunto, per cui è chiaro che vengono indicati solo il luogo e la data di nascita senza alcuna altra precisazione.

Vi è poi, il caso dell'articolo 185 che è l'unico che prevede la copia integrale; questa, però, è prevista solamente quando vi è una espressa richiesta e una previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Ho l'impressione che ciò significhi che nella ipotesi della sentenza, che ha valore da oggi in poi, non vi sia alcuna preoccupazione in quanto non esistono annotazioni. Tutto al più la riserva resterebbe solo per i casi precedenti risolti senza l'intervento del magistrato, ma questa è inevitabile in quanto non esiste un atto costitutivo quale è quello della sentenza.

Mi pare evidente che, nella formulazione del testo che abbiamo votato sia abbastanza chiaro che, quando si afferma che gli estratti degli atti di nascita sono compilati in base alla sentenza del tribunale, si vuol dire non che viene citata la sentenza ma che i certificati sono rilasciati con gli elementi che risultano dalla sentenza stessa. Il senso è questo.

RE GIUSEPPINA. L'unico dubbio che mi sorge è questo: se esistono delle leggi che prevedono per un tipo di concorso la richiesta di una documentazione più dettagliata, questa possibilità di chiedere e di ottenere da parte della magistratura la conoscenza integrale dell'atto dovrebbe essere possibile.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi della Commissione che l'ultimo comma dell'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile dice: « In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti ».

Si parla quindi di estratti.

Onorevoli colleghi, a questo punto, con la riserva di associarmi, a nome della Commissione, all'interpretazione che è stata data dal rappresentante del Governo, devo chiedere ai componenti del gruppo comunista se intendono mantenere il loro emendamento.

COCCIA. Noi desidereremmo che la dichiarazione del sottosegretario – che apprezziamo e in larga parte condividiamo – fosse tale da eliminare anche le residue perplessità che sorgono dalla lettura dell'articolo 184, il quale dice: « è sufficiente... ». Ora mi domando se questa espressione sia tale da eliminare la possibilità che venga rilasciata la copia integrale dell'atto di nascita.

PRESIDENTE. L'articolo è da interpretare in questo modo: io, privato, posso scegliere; se voglio, posso presentare la copia integrale del mio atto di nascita; se invece voglio fornire l'estratto, la norma dell'articolo 184 mi garantisce in quanto la pubblica amministrazione, di fronte a questa norma, non può insistere per avere il certificato integrale.

LUCIFREDI. Come ella ha chiaramente messo in evidenza, signor Presidente, quella norma è stata posta tra le disposizioni di carattere generale dell'ordinamento dello stato civile precisamente per evitare che singole amministrazioni che bandiscono concorsi possano fare richieste assurde, o senza fondamento. La norma di carattere generale porta con sè che è dovere degli uffici di stato civile rifiutare di fornire l'atto integrale, poiché l'estratto lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il pericolo, poi, che il privato vada egli stesso a sollecitare il rilascio dell'atto integrale mi sembra fuori della realtà: questo significherebbe che il privato, anziché andare allo sportello del comune per ottenere il certificato, dovrebbe prendersi la pena di andare in tribunale, cercare il procuratore della Repubblica e farsi dare un'autorizzazione, che questi non gli darà, perché esiste la norma che dichiara che è sufficiente l'estratto dell'atto di nascita.

COSTA MASSUCCO ANGIOLA. Ma se esistesse una norma interna dell'ente che, poniamo, bandisce il concorso ?

SFORZA. Desidero dichiarare che, se i chiarimenti dati dal sottosegretario a nome del Governo e la dichiarazione fatta dal Presidente a nome della Commissione hanno valore interpretativo anche nei confronti dei pubblici uffici, noi ci associamo a quanto è stato detto, prendendone atto, e ritiriamo l'emendamento, dichiarandoci soddisfatti.

PRESIDENTE. Posso dichiarare che dalle risultanze di questa disamina approfondita – che è stata utile proprio in relazione al problema sollevato dal gruppo comunista – siamo tutti consensualmente pervenuti alla attenta valutazione di quanto contempla l'articolo unico testè votato, nel senso che sugli estratti per riassunto, e certificati relativi, vengono indicati gli estremi essenziali: la data ed il luogo di nascita.

L'articolo 185 dell'attuale ordinamento dello stato civile rimette al solo procuratore della Repubblica il rilascio di copie integrali in casi eccezionali, soprattutto per fini di giustizia.

Credo, poi, di dover sottolineare – richiamandomi all'intervento del collega Lucifredi – l'ultima parte dell'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile, per cui è sufficiente, in relazione alle richieste di pubblici uffici, la presentazione dell'estratto dell'atto di nascita.

Questo è il significato che unanimemente intendiamo dare a queste norme.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (4491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco, Berlingieri, Jannuzzi, Lepore e Macaggi: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense ».

Avevamo già iniziata la discussione su questo provvedimento nella seduta del 19 dicembre 1967. Prego il relatore Mannironi, di fare il punto della situazione.

MANNIRONI, *Relatore*. La proposta di legge che era stata presentata al Senato dal senatore Genco ed altri colleghi, aveva tre principali finalità.

La prima era quella di consentire ad alcune vedove e superstiti di avvocati di presentare domanda di pensione, rimediando in tal modo ad una omissione che, finora, aveva fatto loro perdere il diritto alla pensione. È sembrato che questo fosse un atto di giustizia e di solidarietà professionale che poteva essere compiuto senza un eccessivo onere per la Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori.

La seconda finalità era quella di agevolare un gruppo di avvocati anziani che non avevano effettuato il riscatto delle annualità nei termini fissati dall'articolo 5 della legge attualmente in vigore. L'articolo stabiliva che la pensione poteva essere concessa agli avvocati, dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa ed al compimento del 65 anno di età. Avendo 65 anni di età ma non raggiungendo i 35 anni di iscrizione questi benefici potevano essere ottenuti purché l'iscritto avesse versato alla Cassa un importo di 60 mila lire per ogni anno mancante entro, però, il termine perentorio di un anno. È avvenuto che degli avvocati anziani non hanno presentato la domanda nel termine dovuto e, perciò, allo stato delle cose, non hanno conseguito il diritto alla pensione.

Ora, si vuole rimettere nei termini questo gruppo ristretto di avvocati anziani consentendo loro di presentare le domande entro il 31 dicembre 1968.

La terza finalità cui tende la proposta Genco è quella di dare una migliore regolamentazione all'assistenza sanitaria, nel senso di concedere all'amministrazione della Cassa la facoltà di scegliere tra la gestione diretta ed autonoma della Cassa stessa e la stipulazione di convenzioni con enti mutualistici.

Debbo sottolineare che questa facoltà discrezionale, che viene riconosciuta al consiglio di amministrazione della Cassa, è sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Queste sono le finalità per le quali la legge è stata proposta.

Debbo aggiungere, signor Presidente, che mi propongo di presentare un articolo aggiuntivo per disciplinare la materia relativa alla elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa. Come i colleghi ricorderanno questo argomento ha formato oggetto di discussione nel corso della trattazione di un'altra proposta di legge presentata dal collega Amatucci. Un emendamento che proposi in quella sede venne ritirato con la riserva espressa che lo avrei riproposto in sede di trattazione di questa proposta di legge.

Per maggiore chiarezza, vorrei dire che la preoccupazione che è stata manifestata anche dal senatore Genco al Senato era di ottenere che l'attuale Consiglio di amministrazione, che ha dato prova ammirevole di capacità e serietà, non fosse completamente rinnovato alla scadenza del suo mandato in quanto si partiva dal presupposto che per una gestione così tecnica fosse necessaria la prosecuzione nell'amministrazione di gente esperta. Però, il proposito di prorogare per legge la durata dell'attuale Consiglio di amministrazione non venne accettata né dal Governo nè da altri colleghi, per non venir meno ad un principio generale che prevede che alla scadenza tutti gli organi elettivi debbono essere rinnovati.

L'emendamento aggiuntivo che intenderei proporre non prevede la proroga del Consiglio di amministrazione, ma un nuovo sistema di elezione. Quando si dovrà effettuare il rinnovo del Comitato dei delegati, anziché procedere al suo totale rinnovo, con una norma transitoria, si dovrebbe procedere alla elezione soltanto della metà del numero dei componenti; esattamente di undici posti perché l'attuale comitato è composto di 23 delegati. Questo rinnovo, inoltre, dovrebbe avvenire per sorteggio. Alla fine dei due anni, cioè nel 1970, saranno rinnovati i dodici componenti che oggi restano in carica.

In tal modo si consentirà almeno ad un gruppo degli attuali consiglieri di amministrazione di continuare ad esercitare la loro funzione per altri due anni.

Questo è il contenuto sostanziale – salvo vederne poi la formulazione tecnica – dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

CACCIATORE. Desidererei sapere se il Consiglio attuale è già scaduto il 31 dicembre scorso.

PRESIDENTE. L'elezione di questo Comitato dei delegati, oggi in carica, è avvenuta il 27 maggio 1964; l'insediamento del Consiglio di amministrazione è avvenuto il 29 luglio 1964.

Il problema, quindi, sarà semmai quello di scegliere tra le due date del 27 maggio e del 29 luglio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche se con qualche perplessità, che ancora sussiste, il Governo è sostanzialmente favorevole al testo della proposta Genco, per le ragioni espresse dal relatore Mannironi.

L'unica nostra obiezione fondamentale – su cui devo essere estremamente chiaro – riguarda l'articolo 4, cioè la previsione dell'eventualità dell'assunzione autonoma del servizio mutualistico da parte della Cassa.

Devo dire con molta chiarezza che la possibilità di una rapida approvazione della legge, sollecitata dal Presidente, dipende dalla rinuncia all'articolo 4.

Per quanto riguarda il resto, non ho altre obiezioni da fare. Per scrupolo voglio leggere, perché credo abbia un suo fondamento tecnico (io non sono competente in materia), una nota del Ministero delle finanze, che all'articolo 7 vorrebbe una formulazione diversa della seconda parte della lettera *a*), che attualmente dice: « La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli delle imposte dirette, nel qual caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente... ».

Il Ministero delle finanze comunica che, per una più precisa formulazione di questa parte dell'articolo, sarebbe meglio modificare la dizione in modo da tener conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, indicando che detti contributi devono essere riscossi dagli esattori delle imposte dirette con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, e con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Quindi, nella seconda parte della lettera *a*) dell'articolo 7, si dovrebbero sostituire le parole: « tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel quale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali », con le altre: « tramite ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ».

Come ripeto, questa è una notazione tecnica, che per scrupolo riferisco.

MANNIRONI, *Relatore*. In sostanza, questi contributi verrebbero parificati a tutte le altre imposte, per cui gli esattori rispondono del non riscosso come riscosso.

Poiché mi sembra che questo dia una maggiore garanzia alla Cassa, come relatore, dichiaro di non oppormi all'emendamento proposto dal Ministero delle finanze, e fatto proprio dal rappresentante del Ministero della giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra di aver chiarito che l'unico punto controverso è quello che riguarda l'articolo 4. Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 7, si tratta di una

precisazione tecnica, che rimetto al giudizio della Commissione, che lo valuterà nella sua autonomia.

Rimane l'emendamento che il relatore Mannironi ci ha annunciato, a proposito della durata e del modo di rielezione del Consiglio dei delegati della Cassa.

La proposta del relatore Mannironi mi sembra perfettamente aderente a quella indicazione che, a nome del Governo, avevo dichiarato di accogliere, in sede di discussione della proposta di legge Amatucci, perché ci sembrava rispondere ad una giusta esigenza: garantire, cioè, un minimo di continuità nella gestione della Cassa attraverso un sistema, per così dire, « ad incastro », che consente il rinnovo di tutti i consiglieri ogni quattro anni, dividendoli però in due gruppi, con elezione alternata ogni due anni l'uno nei confronti dell'altro.

Per questo emendamento, dunque, posso senz'altro dichiarare di essere d'accordo, salvo esaminare la concreta formulazione del testo.

Ho un unico dubbio, che vorrei discutere con voi. La sede più propria per introdurre questa modifica sarebbe stata, a nostro giudizio, la proposta Amatucci, più che la Genco. Possiamo, tuttavia, introdurla anche in questa Genco; però a me sembrerebbe meglio tentare di effettuare questa modifica al Senato nella discussione della proposta Amatucci, approvando poi qui rapidamente in seconda lettura quella proposta, non appena ci fosse rinviata. Se, seguendo una maggiore coerenza, decidiamo di modificare la proposta Amatucci, questo ci consentirebbe anche di concertare meglio il testo con il Ministero.

Vorrei anche aggiungere un piccolo rilievo di carattere psicologico: in sede di discussione al Senato della proposta Genco, la questione del rinnovo degli organi della Cassa fu già sollevata e respinta (anche se, in effetti, si era parlato di una proroga pura e semplice della durata in carica dell'attuale Consiglio).

Anche sotto questo aspetto, quindi, sarebbe meglio scegliere la proposta Amatucci per introdurre questa modifica.

Ad ogni modo, non ne faccio una questione: si tratta solo di opportunità, perché nel merito siamo d'accordo, se lo spirito dell'emendamento è quello descritto dal relatore.

RICCIO. Mi permetterei di invitare il Sottosegretario a non insistere sull'emendamento che è stato presentato all'articolo 4 in quanto nell'articolo è prevista oltre che una forma nella erogazione dell'assistenza anche il giusto principio che la Cassa deve avere l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia. Sopprimere questa norma soltanto perché è prevista una ipotesi alternativa, per altro subordinata ad una specifica autorizzazione, non mi sembra molto opportuno.

Anche per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore Mannironi non ritengo valida la ragione addotta e, cioè, che per amministrare questa Cassa sia necessario un certo rodaggio dal punto di vista tecnico, per cui è indispensabile mantenere in carica gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione. Non ritengo che questo emendamento possa essere inserito in questa proposta di legge che ha uno scopo del tutto particolare.

SFORZA. Noi siamo d'accordo con la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Riccio.

MANNIRONI, *Relatore*. Vorrei dare lettura del mio emendamento che è così formulato: « Il comitato dei delegati dura in carica 4 anni e si rinnova per metà ogni 2 anni. Entro il secondo semestre del 1968 si effettuerà la elezione di 11 delegati per i posti attualmente ricoperti dai delegati che dovranno essere sostituiti per sorteggio. La elezione per i posti degli altri 12 componenti il comitato dei delegati si effettuerà nel secondo semestre del 1970 e così di seguito alternativamente ogni due anni. Il Comitato dei delegati provvede alla nomina a scrutinio segreto dei componenti il Consiglio di amministrazione per i posti eventualmente resisi vacanti ».

RICCIO. Io mi oppongo, e ritengo che altri colleghi faranno altrettanto, a questo frazionamento elettorale di un organo democratico che deve essere eletto nella sua interezza e che è un organo di rappresentanza di classe.

PENNACCHINI. Riterrei che prima sarebbe opportuno decidere il punto se, pur con tutte le imperfezioni che la legge presenta, convenga approvarla senza modifiche, considerando che questa proposta di legge è stata già approvata dal Senato, oppure modificarla e rinviarla di nuovo all'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, preferirei una dizione più chiara.

Vedrei quindi volentieri nell'articolo 1 una maggiore chiarezza in merito alla procedura di liquidazione del fondo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, francamente, avrei bisogno di maggiori chiarimenti a sostegno della tesi del Governo, così decisamente contrario ad una gestione diretta del servizio. Non vorrei, infatti, che questo suonasse sfiducia nei confronti degli

amministratori della Cassa, anche in considerazione del fatto che casse analoghe esercitano in gestione diretta l'assistenza sanitaria. Qui si tratta di contributi pagati dagli avvocati; non vedo perché debbano essere amministrati da una Cassa specializzata e non dagli avvocati stessi, in gestione diretta. Ci saranno probabilmente dei motivi ma, francamente, finora non li vedo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, tra il testo del proponente e quello del Governo non c'è dubbio che, come formulazione tecnica, preferisco quella del Governo. Anche a questo proposito, però, avrei qualche osservazione da fare. Viene proposta da una parte la rigidità della riscossione, tramite cartella esattoriale; dall'altra un'alternativa addirittura tra il conto corrente postale e l'organizzazione (evidentemente la parola è impropria; si dovrebbe probabilmente dire « sistema ») ritenuta più opportuna.

Questo contrasto tra estrema rigidità ed estrema libertà mi sembra piuttosto strano.

Tra l'altro, non capisco perché si voglia istituire un sistema così rigido, così solenne, per la riscossione dei fondi occorrenti all'assistenza: ma occorre proprio che si riscuotano come gli altri contributi, quelli relativi alla previdenza, con lo stesso sistema?

MANNIRONI, *Relatore*. Sì, nello stesso modo.

PENNACCHINI. Allora perché dare questa gamma di alternative, di possibilità? Anche se è sancito dalle disposizioni vigenti, o passate, ciò non vuol dire che il sistema debba essere ritenuto ineccepibile. Se vogliamo conferire una particolare solennità alla riscossione, visto che lo abbiamo fatto per i contributi previdenziali, facciamolo anche per quelli assistenziali; ma non poniamo queste possibilità alternative che, tra l'altro, mi sembrano in contrasto tra di loro.

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione fatta dall'onorevole sottosegretario circa la sede più opportuna per introdurre l'emendamento relativo alla durata in carica del Consiglio, concordo con l'opinione del Governo che, per armonia di argomento e per analogia di termini trattati, sarebbe più opportuno richedere l'emendamento Mannironi nella proposta di legge Amatucci, anziché in quella Genco, che riguarda essenzialmente i contributi assistenziali.

BONAITI. Per quanto riguarda l'articolo 7, in relazione alla proposta avanzata dal Governo, quella cioè di modificare la dizione per uniformarla alla formula sacramentale che si usa in questo tipo di disposizioni, dirò che non mi sembra che la variazione letterale sia soltanto di carattere formale. L'organo statale di esazione ha dei precisi compiti e dei precisi doveri, chiaramente specificati nella formula che il ministero delle finanze ha proposto, e dalla quale non è possibile debordare. La facoltatività che viene concessa in merito all'esazione ne snatura il principio, perché l'organo statale di esazione non è un appaltatore di imposte che può regolarsi come crede, ma deve adempiere ai compiti - e solo a quelli - che gli sono espressamente demandati dalla legge.

Non si tratta, quindi, di un appaltatore, al quale possiamo o no affidare un determinato servizio; e ciò per due ragioni. Innanzi tutto, si tratta di una contribuzione a carattere obbligatorio per cui penso che sia opportuno disporre così come si è fatto per i contributi previdenziali. Penso che questa soluzione, anche nel merito, torni a vantaggio della Cassa, perché elimina ogni pericolo di evasione.

Inoltre il rapporto tra Cassa ed esattore statale è un rapporto già definito dalla legge per quanto riguarda le funzioni, le modalità, i criteri, i mezzi.

Per quanto riguarda l'articolo 4, cioè quello che concerne la possibilità di gestire in proprio il servizio di assistenza sanitaria, anch'io vorrei pregare il Governo di rivedere la sua posizione, che ci è stata presentata e prospettata in maniera piuttosto drastica. Se c'è una categoria del tutto particolare nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale, che può darsi un ordinamento autonomo e diverso da quello applicato per altre categorie di lavoratori, questa è proprio quella degli avvocati. Occorrerebbe impostare questa assistenza con criteri più realistici nel determinare le modalità di funzionamento, tenuto conto del fatto che la categoria professionale ha delle disponibilità in proprio, per cui l'assistenza potrebbe essere limitata a momenti ed a situazioni di particolare bisogno, quindi con criteri diversi da quelli che comunemente si applicano per altre categorie.

Per quanto riguarda la proposta dal collega Mannironi circa le diverse modalità per il rinnovo del Consiglio, vorrei fare un'osservazione: mi pare che la proposta di legge Amatucci riguardasse soltanto una questione relativa ai contributi obbligatori in comune con altre categorie professionali, quali quelle dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Non credo che la proposta di legge Amatucci investisse, per altro verso, il tema della

Cassa di previdenza, per cui ritengo che questa sia la sede più opportuna per l'emendamento Mannironi.

CACCIATORE. Sugli articoli 1 e 2 non faccio osservazioni. Mi soffermo sull'articolo 3 che parla della Cassa di assistenza e di previdenza. Confesso la mia ignoranza, ma questa Cassa comprende anche l'assistenza sanitaria?

MANNIRONI, *Relatore*. Oggi è in parte limitata...

CACCIATORE. Allora l'articolo 4 mi sembra in contrasto con l'articolo 3. Infatti, in quest'ultimo articolo si dice che la Cassa è autorizzata ad istituire con gestione e contabilità separata un servizio di assistenza. Si tratta, quindi, di gestione diretta. All'articolo 4, invece, sono riportate varie ipotesi. A questo punto debbo dire che sono d'accordo con il collega Pennacchini sul fatto che gli avvocati dovrebbero gestire direttamente l'assistenza sanitaria.

Sull'articolo 5 ho da fare un'osservazione per quanto riguarda l'iscrizione obbligatoria dei pensionati: questo significa che vi è l'obbligo di continuare a versare i contributi, mentre sappiamo che i pensionati di tutte le categorie, dal momento in cui vanno in pensione, non pagano più alcun contributo. L'articolo, pertanto, dovrebbe essere formulato in modo più chiaro.

Sull'articolo 6 non ho alcuna osservazione da fare, mentre per quanto riguarda l'articolo 7, debbo dire che condivido le osservazioni esposte dal collega Pennacchini.

PRESIDENTE. A questo punto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione. (3832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCIO, *Relatore*. Il disegno di legge numero 3832 prevede la modifica dell'articolo 829 del codice della navigazione. Desidero far presente che si tratta di una modifica sostanziale perché, sin'ora, dopo il compimento di una inchiesta non si sapeva se gli atti dovessero, o meno, venir pubblicati, dato che nessuna norma esiste nel codice della navigazione.

Mi sembra opportuno che il Ministero per i trasporti e l'aviazione civile possa ora provvedere, con le modalità stabilite dal regolamento, a rendere pubbliche le conclusioni d'inchiesta tecnico-formale sulle cause e sulle responsabilità degli incidenti salvo che ricorrano gravi motivi di sicurezza o d'interesse generale, o vi sia in corso un provvedimento penale. Questa riserva ha una grande importanza in rapporto a quelli che sono gli incidenti in aviazione, e sono del parere che la proposta di legge debba essere approvata così come è stata formulata, nel senso che è opportuna la pubblicazione della relazione tecnica ed è opportuno anche questo chiarimento sulla necessità e sui limiti della pubblicazione della relazione d'inchiesta anche in relazione agli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Preciso che rendere pubblica la relazione d'inchiesta, a mio giudizio, significa renderla nota ai terzi, a coloro che ne chiedono notizia. Se vi fosse bisogno si potrebbe chiarire meglio questo punto adottando una diversa e più esplicita formulazione della norma.

Concludo questa mia breve relazione dichiarandomi favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58 e modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 al 717 del codice della navigazione (4717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58, e modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione ».

Il relatore, onorevole Riccio, ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCIO, *Relatore*. Questo disegno di legge tende ad introdurre delle nuove norme nel codice della navigazione abrogando contemporaneamente la legge 4 febbraio 1963, n. 58. La legge n. 58 del 1963, sostanzialmente, tendeva ad adeguare al nostro diritto interno quella che è la legislazione internazionale in materia di limitazione della proprietà privata degli aeroporti. È stato rilevato che non vi era in questa legge un'adeguata applicazione dello spirito di queste convenzioni internazionali, soprattutto in rapporto alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipu-

lata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata, con decreto legislativo, il 6 marzo del 1948, n. 616. Con la legge n. 58 del febbraio 1963 veniva disciplinata la limitazione di ostacoli nelle vicinanze ed adiacenze degli aeroporti, tuttavia questa normativa si è manifestata insufficiente non soltanto in rapporto allo spirito della norma, ma anche in relazione ad alcuni concetti propriamente tecnici in quanto non solo il concetto di « superficie di avvicinamento », previsto nell'annesso 14 alla convenzione internazionale citata venne sostituito con quello di « direzione » ma era stato introdotto anche il principio per cui la lunghezza della superficie di avvicinamento andava misurata a partire dal perimetro dell'aeroporto (con la dizione di « perimetro » si può ritenere che si sia fatto riferimento al confine del sedime aeroportuale); invece, il principio, sul quale le norme internazionali fanno cardine per i veri riferimenti, è quello relativo alla striscia destinata a delimitare la pista, compreso il prolungamento di arresto.

Oltre a queste due osservazioni in rapporto a criteri tecnici, vi è da ricordare un altro punto, cioè quello sulla misurazione della lunghezza della superficie di avvicinamento, ove si intenda passare alla misurazione dell'estensione delle altre superfici (di transizione, orizzontale, interna o conica).

Da questi brevi cenni appare chiaro che il disegno di legge propone una riforma che ha contenuto espressamente tecnico in rapporto alle esigenze dell'aviazione moderna.

In un primo momento, ho avuto un dubbio e, cioè, se fosse opportuno, trattandosi di limitazioni che permangono nel tempo, trascrivere o meno queste limitazioni nei registri delle conservatorie. In verità, c'è questo vuoto nella legge e a me sembrerebbe opportuno introdurle, ma non ne faccio una questione di sostanza, ma di opportunità.

Il dubbio che ho avuto in un primo momento circa un indennizzo che potesse spettare ai proprietari dei terreni adiacenti all'aeroporto per la imposizione di queste limitazioni è sparito in quanto l'articolo 715-*quater*, nel secondo comma, dice: « È dovuta, in questo caso, un'indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto ». Questa specificazione, evidentemente, chiarisce il concetto ed allontana certe possibilità di interpretazione di altri eventuali richiedenti che non siano portatori di un diritto. Eccetto un'eventuale riflessione sull'opportunità della trascrizione, nella conservatoria delle ipoteche, delle limitazioni, esprimo parere favorevole all'approvazione del testo del disegno.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (4246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore, onorevole Riccio, ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCIO, *Relatore*. Vorrei prima di tutto richiamare l'attenzione del Governo su un punto: è necessario, come è stato detto in una nota del Ministero della marina mercantile diretta al Ministero di grazia e giustizia, provvedere ad un adeguamento di parecchie norme del codice della navigazione, e molti anni fa, venne costituita a questo scopo una apposita commissione che rimase inattiva.

Mi permetterò di insistere sulla necessità dell'adeguamento di moltissime delle norme del codice della navigazione, soprattutto a causa del dinamismo della navigazione. Altre norme, soprattutto quelle riguardanti la navigazione turistica, debbono del pari essere integrate. È questo un settore in cui sono sorti problemi nuovi ed interessantissimi, compreso quello della pesca. Anche l'uso del litorale, che è soggetto a un determinato regime di concessione, dovrebbe essere disciplinato per evitare strane soprastrutture, specialmente per evitare che si costruisca una fabbrica laddove può sorgere un complesso turistico, e viceversa, con gravissime complicazioni agli effetti dello sviluppo economico nazionale.

Vorrei pertanto, come premessa, pregare il sottosegretario di rendersi interprete della necessità dell'adeguamento di questo codice; mi rendo conto che non si tratta di una questione di facile soluzione ma, ad ogni modo, bisogna pur cominciare.

Ho fatto questa premessa per dire che questo disegno di legge lo possiamo approvare indipendentemente dalla riforma del codice della navigazione, perché riguarda la concessione e i necessari requisiti per la concessione della bandiera italiana alle navi. È opportuno

che questo avvenga, in relazione allo sviluppo della navigazione, soprattutto per due motivi. Il primo è che una più ampia regolamentazione in materia dei requisiti per la nazionalità delle navi appare senz'altro la più idonea a contribuire al fecondo sviluppo degli interessi nazionali, in quanto favorisce la cooperazione tra il capitale straniero e l'attività imprenditoriale italiana nel campo marittimo, e attraverso questa via può aversi un incremento della flotta italiana.

Il secondo motivo è che questa disciplina, prescindendo dal controllo del capitale delle società autorizzate a possedere navi italiane, ed ammettendo, a determinate condizioni, anche le società costituite all'estero, agisce ancora una volta come impulso alla navigazione.

Il fine di questo progetto di legge, quindi, è lodevole, e va sostenuto.

Faccio un breve richiamo alla legislazione, per spiegare i motivi delle modifiche che vengono proposte.

Questi requisiti erano regolati, in un primo tempo, dall'articolo 40 del codice della marina mercantile, superato poi dal codice della navigazione del 1942. Nessun controllo, però, era previsto dal codice della marina mercantile per quanto riguardava il capitale delle società autorizzate ad avere in proprietà navi battenti bandiera italiana. Invece gli articoli 143 e 144 del successivo codice della navigazione sono molto restrittivi in materia: la partecipazione di società straniere alla proprietà di navi italiane è limitata ad una quota di soli 8 carati.

Di qui la necessità di ridurre i requisiti richiesti per tale proprietà, anche in vista di certe aperture rese necessarie dalla Comunità economica europea e dal più ampio concetto di sviluppo economico che ne è derivato nei vari paesi.

Per questi motivi, sono state proposte quattro modifiche.

La prima è quella che si riferisce alla determinazione della prevalenza degli interessi nazionali. Viene stabilito, a questo proposito, perché ad una nave sia riconosciuta nazionalità italiana, che i carati appartenenti a cittadini, persone giuridiche - pubbliche o private - e a società italiane devono essere in numero superiore a 12.

La seconda modifica è quella che riguarda i particolari requisiti perché una società sia considerata italiana. Noi sappiamo benissimo che le società sono disciplinate dal codice civile, agli articoli 2505 e 2506; ebbene, oltre ai requisiti indicati da questi articoli, ne occorrono altri particolari, in rapporto alle società che hanno per scopo la gestione di navi. Per questo la nuova legge prevede che una società costituita ed avente la sede amministativa nel territorio dello Stato possa considerarsi italiana ai fini della proprietà navale prescindendo dal controllo dell'esistenza dei prevalenti interessi nazionali nel capitale, limitando il controllo di tale prevalenza agli organi di amministrazione ed alla direzione della società.

Per le società costituite all'estero la nazionalità italiana è riconosciuta quando esse soddisfino alle condizioni previste dagli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale, ovvero vi siano rappresentate da persona munita di procura institutoria.

Oltre a questo, la legge prevede che l'accertamento dei predetti requisiti, perché una società possa essere considerata italiana ai fini della proprietà navale, viene affidato unicamente all'amministrazione della marina mercantile. Gli elementi in base ai quali tale accertamento deve essere effettuato sono determinati dall'articolo 143 del codice della navigazione, che disciplina questa materia, e che ha abrogato altri articoli.

Su questo punto, la riforma sostanzialmente prevede la completa liberalizzazione per quanto si riferisce alle piccole navi da diporto o per uso privato, oltre alla diminuzione dei requisiti di cui ho già parlato.

Posta questa situazione di liberalizzazione, e posto che, naturalmente, è affidato al ministero della marina mercantile il riconoscere l'esistenza di questi requisiti, non si poteva non giungere alla conclusione alla quale è giunto il progetto di legge: l'abolizione del potere discrezionale del ministro della marina mercantile per la registrazione di una determinata società. È chiaro che il ministero, ove sussistano quei requisiti, deve ammettere la società alla registrazione. Di qui, l'abrogazione dell'articolo 144 dell'attuale codice della navigazione.

Da quanto ho detto, appare chiara anche un'ultima conseguenza, cioè la modifica dell'articolo 158 dello stesso codice della navigazione, che stabilisce le norme da applicarsi in caso di eccedenza di quote in proprietà di stranieri.

Come si vede, dunque, questo disegno di legge tende soprattutto a scopi di liberalizzazione. Io credo che esso possa essere approvato nel testo che ci perviene dal Senato, senza modifiche, in modo che possa essere subito varato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COCCIA. Signor Presidente, vorrei pregarla di rinviare la discussione del provvedimento in quanto so per certo che il collega Pellegrino vorrà intervenire nella prossima seduta, essendo estremamente interessato a questo provvedimento oltre che ad essere il proponente di alcune specifiche proposte di legge.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad un provvedimento che è già stato approvato dal Senato ed al quale le proposte del deputato Pellegrino non fanno alcun riferimento. Non vi è alcuna correlazione di oggetto tra questo provvedimento e le proposte del collega Pellegrino.

ZOBOLI. Si tratta pur sempre di discussione generale di un provvedimento sul quale un parlamentare può ritenere necessario fare delle osservazioni.

Desidero precisare che il collega Pellegrino è assente questa mattina perché impegnato in Sicilia, in seguito alla calamità che si è abbattuta su quella regione.

PENNACCHINI. Osservo che si tratta di un provvedimento di estrema importanza che necessita di un'ampia discussione o addirittura, esprimo un parere del tutto personale, del conforto di un'approvazione in Assemblea.

Faccio presente che, trattandosi di materia di natura tecnica, sarebbe opportuno acquisire il parere della Commissione trasporti...

PRESIDENTE. I termini sono scaduti.

PENNACCHINI. Mi pare che il conforto di un parere tecnico ci avrebbe tranquillizzato sugli aspetti tecnici che, a mio avviso, sono preminenti sugli aspetti giuridici.

Non entro nel merito della prevalenza dell'elemento di nazionalità italiana che può determinare l'iscrizione della nave nei registri italiani anziché in altri registri. Si fa essenzialmente riferimento alla questione dei carati e a seconda del numero di questi si determina, modificando la legislazione vigente, l'appartenenza che diventa obbligatoria alla bandiera italiana oppure la cancellazione dalla bandiera stessa.

Per fare questa scelta di preminenza si fa riferimento alla cittadinanza degli amministratori, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione delle società e, in altri casi, alla cittadinanza dei soci. Esistono una quantità piuttosto rilevante di società siciliane in cui non essendoci la nominatività dei titoli azionari non si può stabilire quale sia la nazionalità dei soci. Mi pare che su questo punto il disegno di legge sia completamente carente in quanto non prevede il criterio in base al quale la nazionalità della nave dovrebbe essere concessa.

Non ho molto ben compreso la questione dei carati, in quanto all'articolo 143, che viene ad essere sostituito, si parla di quota superiore a 12 carati per la scelta del criterio di registrazione della nave. Poi, nell'articolo 158, si parla di proprietà di persone, enti e società che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, però raggiungono i 12 carati e non superano i 18.

In altri termini se bastano 12 carati per coloro che sono cittadini o persone giuridiche italiane, può darsi che ci vogliano addirittura 17 carati negli altri casi per determinare l'appartenenza della nave sempre alla nazionalità italiana.

Questo punto mi sembra estremamente delicato; noi riduciamo a dodici una proprietà che ne possiede diciotto e riportiamo i diciotto allo stesso livello giuridico dei dodici, mediante un intervento della legge che obbligatoriamente li riduce da diciotto a dodici soltanto ai fini di poter consentire l'iscrizione della nave.

RICCIO. *Relatore*. È un gioco di garanzie della prevalenza degli interessi italiani; cioè è fissato un minimo ed è prevista una riduzione obbligatoria al minimo per garantire gli italiani portatori di quegli interessi.

PENNACCHINI. Per quanto riguarda l'articolo 159, relativo alla proprietà di stranieri per quote superiori ai 18 carati, vedo che si parla di « Ministro delle comunicazioni » la qual cosa mi fa sorgere il dubbio che questo disegno di legge abbia un'età vetusta.

Ad un certo punto, nel primo comma, si parla di autorizzazione a dismettere la bandiera che verrebbe promossa dall'ufficio di iscrizione della nave; poi si parla del ministro dei trasporti che provvede a norma del terzo comma dell'articolo 157.

Non comprendo più questa competenza del ministro in relazione ad una facoltà concessa all'ufficio d'iscrizione della nave; poi si parla di autorizzazione: di quale autorizzazione? Qui mi pare che ci sia un conflitto di competenza fra gli organi che debbono fornire questa autorizzazione. Vorrei anche chiedere se l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 159, è la stessa autorizzazione cui si fa riferimento al primo comma o se, invece, sia un'autorizzazione che deve rilasciare, ai sensi del terzo comma dell'articolo

157, il Ministro della marina mercantile. Ora tutto questo mi porta alla conclusione che la materia offra veramente la necessità di un maggiore approfondimento e pregherei i colleghi, il relatore, di volerci consentire un maggior tempo di riflessione. Se ciò non fosse possibile, sin d'ora dichiaro il mio voto contrario al provvedimento.

COCCIA. Il gruppo comunista ritiene che questo disegno di legge sia di competenza della Commissione giustizia in quanto afferente alle norme del codice della navigazione, ma non si può escludere una competenza congiunta della Commissione trasporti o della marina mercantile. Noi portiamo delle modifiche che incidono su interessi economici rilevanti e sui quali deve essere manifestata la volontà della Commissione che istituzionalmente presiede e controlla questo settore.

Trovandoci di fronte ad un provvedimento di competenza specifica, in ognuno di noi è sorto il disagio circa l'approfondimento dei temi in esame che non sono soltanto di natura giuridica, ma hanno un aspetto di carattere economico che nessuno di noi ha potuto scandagliare fino in fondo. In questo momento non mi sento in grado di affrontare un pertinente esame di merito di questo provvedimento e non potrei quindi che esprimere un giudizio negativo.

BREGANZE. Anch'io penso che dal momento che non vi sono ragioni di urgenza, sia opportuno avere un po' di tempo per un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Date le richieste dei colleghi rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto nella proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, sull'ordinamento dello stato civile » (1803).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Coccia, Costa Massucco Angiola, D'Amore, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Migliori, Palazzolo, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Berlinguer Mario, Bisantis, Cavallaro Francesco, Dell'Andro, Sartor, Valiante e Verga.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO